

tibus vel maiori parti »; quest'ambasciatore avrebbe dovuto rimanere a Genova attendendo la risposta del Doge, ed, avutala, conforme alle istruzioni ricevute, ritornare immediatamente a Venezia; altrimenti avrebbe dovuto dare alla Signoria precisa relazione di tutto ed attendere in Genova nuovi ordini.

Comunemente gli ambasciatori, in simili circostanze, si eleggevano fra i notai della Curia ducale, ma questa, per la violenta peste del 1348, essendo « adeo spoliata de notariis quod non sunt notarii solum pro faciendis negociis Curie, nedum pro mittendo extra », fu scelto Giovanni Vido, notaio dei Sopraconsoli, « sufficiens et bonus pro isto negotio », e, poichè i Sopraconsoli non volevano permettere al Vido di lasciare il suo ufficio, il Senato, « attenta necessaria causa predicta », deliberava senz'altro il suo invio a Genova, « et Supra consules interdum sibi provideant de notario, usque ad reditum eius »²).

6. Parrebbe che le rimostranze fatte al Doge di Genova dall'ambasciatore veneziano avessero ottenuto soddisfacente risposta poichè il Senato, avendo ricevuta una lettera dal Doge stesso di Genova con cui si annunciava il prossimo invio a Venezia d'una ambasciata genovese, il 29 ottobre ordinava a Giovanni Vido di prendere congedo dal Doge di Genova e di ritornare in patria, perchè la sua missione si considerava compiuta³).

6. Suo esito.

7. Non sappiamo se l'annunciata ambasciata genovese abbia avuto luogo di fatto, poichè non se ne trova cenno; certo, se promesse essa fece, furono fallaci, poichè, pochi mesi dopo, le notizie che giungevano « de partibus Appulee, Janue et Romanie »³) non erano troppo rassicuranti, e facevano temere per le mude delle galee mercantili che fra poco avrebbero dovuto salpare da Venezia per i soliti viaggi commerciali; anzi parve opportuno provvedere senza indugio alla tutela delle navi mercantili, a conveniente riparazione delle offese e dei danni recati

7. Notizie di nuovi atti ostili.

¹) Senato. Misti, Reg. 24, c. 96, 1348, 6 settembre.

²) Senato. Misti, Reg. 24, c. 102, 1348, 29 ottobre.

³) Senato. Misti, Reg. 24, c. 120 t.º, 1348, 17 febbraio (m. v.).